



# **COMUNE DI SANTA GIUSTA**

## **Provincia di Oristano**

### **Bilancio di Previsione 2021/2023**

#### **Delibere di determinazione delle aliquote e tariffe tributarie ed extratributarie**

- 7 Delibera di determinazione delle aliquote IMU 2021;
- 8 Delibera di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2021;
- 9 Delibera di approvazione tariffe nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 10 Delibera di determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;
- 11 Delibera di approvazione del piano economico finanziario finalizzato alla determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;
- 12 Delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada- art 208 CDS relative all'anno 2021;
- 13 Delibere di approvazione delle tariffe e delle quote di contribuzione della mensa scolastica anno 2021;
- 14 Delibera di determinazione delle tariffe dei canoni di affitto dei terreni ad uso civico AA 2021/2022, particelle e lotti agricoli comunali per l'anno 2021.



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9	del 12/03/2021
------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Approvazione aliquote IMU anno 2021</b>
----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **marzo** con inizio alle ore **12:00** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	No
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	No
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Figus Antonello - Consigliere	Sì
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Pili Sandra - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che:

- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, il quale conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraccitata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione delle categorie "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, come già applicato con la vecchia IMU;
- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", pari allo 0,76%;
- il Comune può variare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, le quali possono raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti i seguenti commi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

- comma 748, il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 753, il quale indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento, o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 751, il quale riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i fabbricati, di cui al precedente comma, saranno assoggettati all'imposta fino al 2021

ed esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 756, il quale dispone che i Comuni, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avranno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, il quale consentirà l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che:

- la Risoluzione n. 1/DF MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'IMU;

Rilevato, peraltro che, alla data odierna il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora provveduto all'adozione del suddetto prospetto, pertanto, in caso di difformità o incongruenza fra le aliquote deliberate e la diversificazione consentita, il Consiglio Comunale dovrà procedere ad adeguare il contenuto della presente deliberazione sulla base del prospetto disposto con il prossimo Decreto;

Considerato che:

- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 Ottobre dello stesso anno;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, in diminuzione rispetto a quanto disposto dalla normativa di riferimento:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>PERCENTUALE SPETTANTE AL COMUNE</b>	<b>PERCENTUALE SPETTANTE ALLO STATO</b>
Abitazioni principali (cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)	4,00 ‰	4,00 ‰	---
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	4,60 ‰	4,60 ‰	---
Fabbricati "categoria catastale D" ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D <sub>0</sub> ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰	0,50 ‰	7,60 ‰
Altri fabbricati ed aree edificabili ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D <sub>0</sub> ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰	8,10 ‰	---
Altri fabbricati (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰	8,35 ‰	---

Altri fabbricati classificati nella “categoria catastale D” (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰	0,75 ‰	7,60 ‰
Aree edificabili (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰	8,35 ‰	---
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita	0,00 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰	---	---

Preso atto che, analizzata la situazione finanziaria dell’Ente, si ritiene opportuno non inasprire la pressione fiscale sui contribuenti, confermando anche per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l’anno 2020;

Rilevato che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013, riportati di seguito:

- Codice tributo 3925: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO", da utilizzare per il versamento dell’imposta con aliquota fino al 7,60 per mille;
- Codice tributo 3930: denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE", da utilizzare per il versamento dell’imposta per la parte di aliquota eccedente il 7,60 per mille;

Visto il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2020;

Considerato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge n. 212 del 27.07.2000 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Dato atto che:

- si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;
- la Legge n. 77 del 17.07.2020 ha previsto la proroga al 31.01.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;
- il D.M. del 13.01.2021 ha ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine di cui al punto precedente;

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Visti:

- il Bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 31.12.2019 e successive variazioni;
- la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l’art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Tutto ciò premesso e considerato

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco e constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Garau, Figus, Pili)

## DELIBERA

Di confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni da applicare all'IMU, come sotto indicato:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA	PERCENTUALE SPETTANTE AL COMUNE	PERCENTUALE SPETTANTE ALLO STATO
Abitazioni principali (cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)	4,00 ‰	4,00 ‰	---
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	4,60 ‰	4,60 ‰	---
Fabbricati "categoria catastale D" ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D <sub>0</sub> ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰	0,50 ‰	7,60 ‰
Altri fabbricati ed aree edificabili ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D <sub>0</sub> ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰	8,10 ‰	---
Altri fabbricati (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰	8,35 ‰	---
Altri fabbricati classificati nella "categoria catastale D" (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰	0,75 ‰	7,60 ‰
Aree edificabili (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰	8,35 ‰	---
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 ‰	---	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰	---	---

Di prendere atto che il Comune di Santa Giusta è esente dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli;

Di prendere atto che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013, riportati di seguito:

- Codice tributo 3925: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO", da utilizzare per il versamento dell'imposta con aliquota fino al 7,60 per mille;
- Codice tributo 3930: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE", da utilizzare per il versamento dell'imposta per la parte di aliquota eccedente il 7,60 per mille;

Di prendere atto che:

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti ulteriori agevolazioni ed esenzioni IMU, soprattutto in materia di COVID-19;

- la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Garau, Figus, Pili)

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.





**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	11/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	11/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Casu Andrea

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **333** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15/03/2021** al **30/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 24/02/2021

<b>Oggetto</b>	<b>Valore aree fabbricabili ai fini IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2021.</b>
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 703, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU".

Visto inoltre l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015, con il quale, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141

del 18.06.1993.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il Comune di Santa Giusta, sulla base della predetta circolare, risulta classificato come "totalmente montano", dalla quale deriva l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 10 del 26.02.99, con la quale il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti microzone catastali, in attuazione del D.P.R. 138/1998:

- 1 - centro urbano;
- 2 - zone industriale, commerciale, artigianale;
- 3 - case sparse, frazioni di Cirras e Corte Baccas.

Visti:

- Il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale in fase di approvazione con la quale verranno approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 16.12.2019, con la quale sono stati approvati i valori minimi per il calcolo delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2020.

Preso atto che è volontà dell'amministrazione comunale provvedere a confermare i valori minimi delle aree edificabili già approvati nell'anno 2020.

Vista la necessità di determinare il valore delle aree edificabili al fine di consentire l'accertamento ed il versamento dell'IMU 2021.

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 che, in combinato disposto con l'art. 42, assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. degli enti locali

Unanime

## **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2021 nelle misure seguenti i valori minimi delle aree edificabili ai fini IMU:

microzona 1: centro abitato

- zona B – completamento residenziale € 132,00/mq
- zona C – espansione residenziale € 114,00/mq
- zona C – espansione residenziale "Is Melonis" (privati) € 88,00/mq
- zona C – lottizzazioni comunali "Concias" e "Is Melonis" € 59,00/mq
- zona C – lottizzazione comunale "Concias", lottizzazioni private "Casula e più", "Manca – Salaris", lott. Sa Terrixedda (aree non ancora urbanizzate) € 13,00/mq

microzona 2: zone industriale, commerciale, artigianale, servizi

- zona D0 industriale
  - corpo centrale € 17,00/mq
  - porto canale € 30,00/mq
  - corpo nord € 47,00/mq

- zona D0 – verde attrezzato Via Giovanni XXIII	€ 3,00/mq
- zona D1 – commerciale/artigianale Via Giovanni XXIII	€ 121,00/mq
- zona D2 – artigianale P.I.P	€ 17,00/mq
- zona D3 - commerciale “Zinnigas	€ 35,00/mq
- zona G - servizi generali: agglomerato ANAP e lottizzazione “CTR Primavera”	€ 8,00/mq
- zona G - servizi generali	€ 3,00/mq
microzona 3: case sparse, borgate Cirras e Corte Baccas	
- zona B – residenziale	€ 122,00/mq

Di prendere atto che:

- tali valori verranno utilizzati dal Comune per determinare il valore dell’atto e relativo calcolo imposte di eventuali stipule di contratti pubblico-amministrativi.;
- in riferimento alle aree che si trovano in zona C, all'interno del nuovo Piano di Lottizzazione Concias, il prezzo unitario deve essere riferito esclusivamente alla porzione di superficie a disposizione dei privati, in forza dell'accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale e come da planovolumetrico approvato.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	24/02/2021	Arch Emanuela Figus
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	24/02/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Casu Andrea**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **270** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **26/02/2021** al **13/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 15/03/2021

<b>Oggetto</b>	<b>Approvazione tariffe canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2021</b>
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **marzo** con inizio alle ore **12:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>4</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

– ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che

disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta Legge, il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021, il Canone Unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 28.12.1998 e modificato con deliberazioni n. 21 del 20.05.2011 e n. 66 del 21.12.2016;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 89 e n. 90 del 19.12.1995;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della sopraccitata Legge n. 160/2019, i quali citano:

- 826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

<b>Classificazione dei Comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
<i>Comuni con oltre 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 70,00</i>
<i>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 60,00</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 50,00</i>
<i>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</i>	<i>Euro 40,00</i>
<i>Comuni fino a 10.000 abitanti</i>	<i>Euro 30,00</i>

- 827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

<b>Classificazione dei Comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
<i>Comuni con oltre 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 2,00</i>
<i>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,30</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,20</i>
<i>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</i>	<i>Euro 0,70</i>
<i>Comuni fino a 10.000 abitanti</i>	<i>Euro 0,60</i>

Considerato che, in riferimento ai punti precedenti, la tariffa standard per il Comune di Santa Giusta è pari ad € 30,00 per il canone temporaneo ed € 0,60 per il canone giornaliero;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il quale cita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare le tariffe del canone, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di Legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto, analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

Preso atto che:

- in ragione dei punti precedenti, questa Amministrazione intende approvare le tariffe in modo da garantire lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal Canone Unico, ad eccezione dei passi carrabili, i quali in precedenza erano tassati con un canone forfettario, a differenza della nuova normativa, la quale prevede che "La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale";
- conseguentemente, il gettito dei passi carrabili subirà una variazione a seconda della relativa superficie, con la conseguenza che il canone dovuto dai contribuenti potrà essere superiore o inferiore rispetto al canone versato in precedenza;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, la quale ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Preso atto che, in forza delle motivazioni espresse ai punti precedenti, anche il nuovo canone patrimoniale non risulta assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2021;

Ritenuto, altresì necessario, al fine di garantire l'invarianza di gettito, classificare in un'unica categoria le strade del centro abitato, al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché dell'esposizione di mezzi pubblicitari;

Dato atto che:

- si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;
- la Legge n. 77 del 17.07.2020 ha previsto la proroga al 31.01.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine di cui al punto precedente;

Visti:

- la Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;
- il Regolamento comunale per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;

Preso atto della competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe dei tributi comunali, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Tutto ciò premesso e considerato

Unanime

## **DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del Canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2021, come di seguito indicate:

**- Tariffe per canone esposizione pubblicitaria:**

<b>ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	
Tariffa ordinaria per insegne fino a 5,49 mq.	Euro 11,50/mq. annuali
Tariffa ordinaria per insegne da 5,50 mq. a 8,50 mq.	Euro 17,00/mq. annuali
Tariffa ordinaria per insegne oltre 8,50 mq.	Euro 23,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose fino a 5,49 mq.	Euro 23,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose da 5,50 mq. a 8,50 mq.	Euro 28,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose oltre 8,50 mq.	Euro 34,00/mq. annuali
Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con distribuzione di volantini	€ 2,00 a persona
Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili (pubblicità sonora)	€ 6,00 al giorno/apparecchio

<b>PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
Manifesti di dimensioni fino a cm. 70*100 per i primi 10 giorni	Euro 1,00 a manifesto
Ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro 0,30 a manifesto

**- Tariffe per canone occupazione suolo pubblico:**

<b>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</b>	
Occupazioni permanenti con superficie fino a 500,00 mq.	Euro 25,00 mq. annuali
Occupazioni permanenti con superficie oltre 500,00 mq.	Euro 40,00/mq. annuali
Occupazioni temporanee	Euro 1,50/mq. giornalieri
Occupazione sottosuolo con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi	Euro 1,00 per utente
Passi carrabili autorizzati con cartello divieto di sosta	Euro 10,00/metro lineare annuali

**- Tariffe per canone occupazione suolo pubblico mercatale:**

<b>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATALE</b>	
Occupazioni permanenti per mercato	Euro 37,00/mq. annuali
Occupazioni temporanee per mercato	Euro 0,60/mq. giornalieri
Occupazione temporanea e giornaliera fino a 9 ore	1/10 della tariffa temporanea

Di dare atto che:

- le strade del territorio comunale vengono classificate in un'unica categoria, come disposto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;
- le eventuali riduzioni e maggiorazioni sono indicate nel relativo Regolamento Comunale;
- per quanto non specificato con il presente atto, si fa riferimento al Regolamento Comunale e alla Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.





**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	15/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	15/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Casu Andrea**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **337** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15/03/2021** al **30/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8	del 12/03/2021
------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l'anno 2021</b>
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **marzo** con inizio alle ore **12:00** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	No
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	No
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Figus Antonello - Consigliere	Sì
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Pili Sandra - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27.12.2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che:

- l'art. n. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- in data odierna, con precedente deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato il piano economico finanziario per l'anno 2021;
- il suddetto PEF espone un costo complessivo di € 526.014,00, suddiviso tra costi fissi pari ad € 95.074,00 e costi variabili pari ad € 430.940,00, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che, al fine di rispettare il limite di crescita delle tariffe di cui all'art. 4 del MTR, sulla base dei parametri di verifica, le entrate totali approvate con il PEF 2021 che rispettano tale limite sono pari ad € 495.500,00 riclassificati in € 89.559,00 a titolo di costi fissi e in € 405.941,00 a titolo di costi variabili;

- occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti alla data odierna, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013;

Preso atto che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e formule di calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di:

- costi descritti nel piano economico finanziario;
- numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel territorio comunale;

- superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di immobile;
- quantità di rifiuti prodotti nell'anno 2019 (a-2), espressi in chilogrammi, prodotti nell'intero arco dell'anno da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche
- specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati:

1. Ka: Coefficiente di adattamento;
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare; per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile, tra quelli riportati nella tabella 2 (vedi allegato A);
3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche - tra quelli riportati nella tabella 3B (vedi allegato A);
4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, tra quelli riportati nella tabella 4B (vedi allegato A).

Considerato che:

- il Comune di Santa Giusta appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona geografica "SUD";
- la copertura delle agevolazioni previste dal Regolamento di applicazione del tributo deve essere integralmente assicurata attraverso i proventi del tributo stesso;
- ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un'analisi dettagliata sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l'Ufficio Tributi ha proceduto sulla base del metodo normalizzato:

1. alla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
  2. all'applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/99, allegati al presente atto sotto la lettera A;
- da un'analisi sulle previsioni del gettito TARI per l'anno 2021 dovuto dalle utenze non domestiche, si è ritenuto opportuno applicare i coefficienti medi per tutte le fattispecie, con esclusione delle attività comprese nelle categorie 116 - 117 - 118 - 119 - 120, per le quali sono stati applicati i coefficienti minimi, al fine di non aggravare ulteriormente la relativa posizione debitoria, già fortemente compromessa da un elevato coefficiente di base previsto dal suddetto DPR n. 158/99;

Preso atto che l'importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue:

- Utenze domestiche: (tariffa fissa \* superficie dell'immobile) + (tariffa variabile: calcolata in base al numero di componenti che occupa l'immobile) + 5% (addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);
- Utenze non domestiche: (tariffa fissa \* superficie dell'immobile) + (tariffa variabile \* superficie dell'immobile) + 5% (addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, inserito dal D.L. n. 34/2019, il quale prevede che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto*



*già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

Ritenuto opportuno che il pagamento della TARI per l'anno 2021 avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata: entro il 16 Luglio 2021;
- 2° rata: entro il 16 Settembre 2021;
- 3° rata: entro il 16 Novembre 2021;
- 4° rata: entro il 16 Gennaio 2022;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di consentire al contribuente di effettuare il versamento a saldo del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell'ultima rata;

Considerato che, in riferimento ai punti precedenti, le prime tre rate verranno calcolate sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020, mentre la quarta rata verrà calcolata a conguaglio, con l'applicazione delle tariffe TARI 2021, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dal PEF 2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla Legge o introdotte dal Comune, come di seguito specificate:

- **ARTICOLO 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE.** 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: riduzione del 30%;

c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%;

d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%; Omissis...

- **ARTICOLO 20 – ALTRE AGEVOLAZIONI.** 1. Il Comune può deliberare, con stesso atto di approvazione delle tariffe TARI, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

- **ARTICOLO 22 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI.** 1. Il costo delle esenzioni e riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, mediante loro inserimento tra i costi occorrenti per la determinazione delle tariffe. 2. Il costo delle agevolazioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento potrà trovare copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

Rilevato che questa Amministrazione intende istituire, per l'anno 2021, come già avvenuto anche per l'anno 2020, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l'attività lavorativa, causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, attraverso le seguenti modalità:

- la riduzione verrà applicata in rapporto ai giorni di effettiva sospensione obbligatoria della specifica attività, ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;

- la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base del codice ATECO e per l'effettivo periodo di sospensione obbligatoria, come indicato nei DPCM e nelle ordinanze emanate in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- i beneficiari che vorranno usufruire dell'agevolazione, dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento TARI 2021, dovranno farne richiesta, attraverso la compilazione di un apposito modello rilasciato dal Comune, al fine di apportare la relativa rettifica nell'avviso di pagamento ricevuto;

Tenuto conto che per le minori entrate conseguenti all'agevolazione COVID-19, di cui ai punti precedenti, sarà utilizzato l'avanzo vincolato presunto da quota riconosciuta come agevolazione TARI per l'esercizio 2020, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28.06.2019: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27.12.2013, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26.10.2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Oristano sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Visti:

- la Legge n. 77 del 17.07.2020, la quale ha previsto la proroga al 31.01.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, il quale ha ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine di cui al punto precedente;

Visti:

- il Bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 31.12.2019 e successive variazioni;

- il regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020;

- la Legge n. 147 del 27.12.2013;

- la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL (Verbale n. 6 del 09.03.2021 - prot. Ente n. 2382 del 10.03.2021), in quanto la presente deliberazione presenta contenuti di carattere regolamentare, in merito all'applicazione della riduzione riconosciuta in favore delle utenze non domestiche, causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso e considerato

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco e constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Garau, Figus, Pili)

## DELIBERA

Di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 di seguito riportate:

### - UTENZE DOMESTICHE -

categoria	sottocategoria	tariffa fissa (per metro quadrato)	tariffa variabile (per nucleo familiare)
Uso domestico	un componente	0,163590	60,96
	due componenti	0,191945	142,24
	tre componenti	0,218120	182,88
	quattro componenti	0,235569	223,51
	cinque o più componenti	0,242113	294,63

### - UTENZE NON DOMESTICHE -

categoria		sottocategoria	tariffa fissa (per mq.)	tariffa variabile (per mq.)
Uso non domestico	101	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,222991	0,570465
	102	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,324851	0,831158
	103	stabilimenti balneari	0,388170	1,000930
	104	esposizioni, autosaloni	0,236756	0,605064
	105	alberghi con ristorante	0,704762	1,814386
	106	alberghi senza ristorante	0,506548	1,304266
	107	case di cura e riposo	0,575372	1,475647
	108	uffici, agenzie, studi professionali	0,536830	1,379899
	109	banche ed istituti di credito	0,294568	0,757134
	110	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ecc.	0,578125	1,484498
	111	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,699256	1,795880
	112	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ecc.	0,506548	1,302657
	113	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,649702	1,667948
	114	attività industriali con capannoni di produzione	0,349628	0,897135
	115	attività artigianali di produzione beni specifici	0,445982	1,146563
	116	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,050297	7,843297
	117	bar, caffè, pasticceria	2,411607	6,195464
	118	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,313839	0,804606
	119	plurilicenze alimentari e/o miste	1,178274	3,025318

	120	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,187202	0,482763
	121	discoteche, night club	0,762574	1,961629

Di prendere atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo n. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

Di stabilire, per l'anno 2021, le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tariffarie come già elencate nel regolamento per l'applicazione della TARI;

Di istituire, per l'anno 2021, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l'attività lavorativa causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, attraverso le seguenti modalità:

- la riduzione verrà applicata in rapporto ai giorni di effettiva sospensione obbligatoria della specifica attività, ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;
- la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base del codice ATECO e per l'effettivo periodo di sospensione obbligatoria, come indicato nei DPCM e nelle ordinanze emanate in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- i beneficiari che vorranno usufruire dell'agevolazione, dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento TARI 2021, dovranno farne richiesta attraverso la compilazione di un apposito modello rilasciato dal Comune, al fine di apportare la relativa rettifica nell'avviso di pagamento ricevuto;

Di dare atto che per le minori entrate conseguenti all'agevolazione COVID-19, di cui ai punti precedenti, sarà utilizzato l'avanzo vincolato presunto da quota riconosciuta come agevolazione TARI per l'esercizio 2020, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

Di stabilire che:

- il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 avvenga in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
  - 1° rata: entro il 16 Luglio 2021;
  - 2° rata: entro il 16 Settembre 2021;
  - 3° rata: entro il 16 Novembre 2021;
  - 4° rata: entro il 16 Gennaio 2022;
- è facoltà del contribuente effettuare il versamento a saldo del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell'ultima rata;
- in riferimento ai punti precedenti, le prime tre rate verranno calcolate sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020, mentre la quarta rata verrà calcolata a conguaglio, con l'applicazione delle tariffe TARI 2021, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dal PEF 2021;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Garau, Figus, Pili)

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	11/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	11/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Casu Andrea

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **332** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15/03/2021** al **30/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (**Kb**)

<b>Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare</b>			
<b>occupanti</b>	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,80	1,60
3	1,80	2,30	2,05
4	2,20	3,00	2,60
5	2,90	3,60	3,25
6 o più	3,40	4,10	3,75

TABELLA 3B

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

<b>Cod.</b>	<b>Sottocategoria</b>	<b>SUD min – med - max</b>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29 - 0,41 - 0,52
102	Campeggi, distributori carburanti	0,44 - 0,59- 0,74
103	Stabilimenti balneari	0,66 - 0,71- 0,75
104	Esposizioni, autosaloni	0,34 - 0,43-0,52
105	Alberghi con ristorante	1,01 - 1,28-1,55
106	Alberghi senza ristorante	0,85 - 0,92- 0,99
107	Case di cura e riposo	0,89 - 1,05- 1,20
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90 - 0,98- 1,05
109	Banche ed istituti di credito	0,44 - 0,54- 0,63
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94 - 1,05-1,16
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02 - 1,27-1,52
112	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,78 - 0,92-1,06
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91 - 1,18-1,45
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41 - 0,64-0,86
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67 - 0,81-0,95
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,54 - 6,86- 8,18
117	Bar, caffè, pasticceria	4,38 - 5,35-6,32
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57 - 1,69- 2,80
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14 - 2,58- 3,02
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34 - 5,61-10,88
121	Discoteche, night club	1,02 - 1,39-1,75

TABELLA 4B

Intervalli di produzione kg/mq./anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd)

Cod.	Sottocategoria	SUD min – med - max
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54 - 3,55 - 4,55
102	Campeggi, distributori carburanti	383 - 5,17 - 6,50
103	Stabilimenti balneari	5,80 - 6,22 - 6,64
104	Esposizioni, autosaloni	2,97 - 3,76 - 4,55
105	Alberghi con ristorante	8,91 - 11,28 - 13,64
106	Alberghi senza ristorante	7,51 - 8,11 - 8,70
107	Case di cura e riposo	7,80 - 9,17 - 10,54
108	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89 - 8,58 - 9,26
109	Banche ed istituti di credito	3,90 - 4,71 - 5,51
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24 - 9,23 - 10,21
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98 - 11,16 - 13,34
112	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85 - 8,10 - 9,34
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98 - 10,37 - 12,75
114	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62 - 5,58 - 7,53
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91 - 7,13 - 8,34
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74 - 60,37 - 71,99
117	Bar, caffè, pasticceria	38,50 - 47,06 - 55,61
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00 - 14,84 - 24,68
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80 - 22,68 - 26,55
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,00 - 49,38 - 95,75
121	Discoteche, night club	8,95 - 12,19 - 15,43



## **COMUNE DI SANTA GIUSTA**

### **VERBALE N. 6**

#### **variazione tariffe e disposizioni TARI 2021**

Il Revisore,

- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l’anno 2021.”**
- Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- Visto l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Visto l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27.12.2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
- Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Preso atto che:
  - nel territorio in cui opera il Comune di Santa Giusta non è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
  - in assenza del suddetto Ente, il piano finanziario del servizio integrato deve essere approvato dal Consiglio Comunale;
- Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto, a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo

e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

- Visto il PEF piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, predisposto da questa Amministrazione;
- Considerato che occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti alla data odierna, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013;
- Preso atto dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della tariffa per ciascuna tipologia di utente;
- Considerate le scadenze di pagamento del tributo proposte per l'anno 2021;
- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla Legge o introdotte dal Comune, come di seguito specificate:
  - *ARTICOLO 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE. 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*
    - *a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30%;*
    - *b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: riduzione del 30%;*
    - *c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%;*
    - *d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%; Omissis*
  - *ARTICOLO 20 – ALTRE AGEVOLAZIONI. 1. Il Comune può deliberare, con stesso atto di approvazione delle tariffe TARI, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento.*
  - *ARTICOLO 22 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI. 1. Il costo delle esenzioni e riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, mediante loro inserimento tra i costi occorrenti per la determinazione delle tariffe. 2. Il costo delle agevolazioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento potrà trovare copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del Comune.*
- Rilevato che questa Amministrazione intende istituire, per l'anno 2021, come già

- avvenuto anche per l'anno 2020, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l'attività lavorativa, causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, attraverso le seguenti modalità:
  - la riduzione verrà applicata in rapporto ai giorni di effettiva sospensione obbligatoria della specifica attività, ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;
  - la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base del codice ATECO e per l'effettivo periodo di sospensione obbligatoria, come indicato nei DPCM e nelle ordinanze emanate in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;
  - i beneficiari che vorranno usufruire dell'agevolazione, dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento TARI 2021, dovranno farne richiesta, attraverso la compilazione di un apposito modello rilasciato dal Comune, al fine di apportare la relativa rettifica nell'avviso di pagamento ricevuto;
- Tenuto conto che per le minori entrate conseguenti all'agevolazione COVID-19, di cui ai punti precedenti, sarà utilizzato l'avanzo vincolato presunto da quota riconosciuta come agevolazione TARI per l'esercizio 2020, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato.
- Rilevato che tali modifiche risultano conformi alle norme di legge;
- Visti - la Legge n. 77 del 17.07.2020, la quale ha previsto la proroga al 31.01.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, il quale ha ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine di cui al punto precedente;
- Visto il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 31.12.2019 e successive variazioni;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017;
- Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000, in particolar modo l'art 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Esprime parere

FAVOREVOLE

Alla Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l'anno 2021.

Santa Giusta 09.03.2021

IL REVISORE DEI CONTI  
Paola Perseu

Handwritten signature of Paola Perseu in black ink.



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7	del 12/03/2021
------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per l'anno 2021.</b>
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **marzo** con inizio alle ore **12:00** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	No
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	No
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Figus Antonello - Consigliere	Sì
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Pili Sandra - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>10</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>3</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'imposta comunale IUC, a sua volta composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utente;
- la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha successivamente abolito, dall'anno 2020, la IUC ed in particolare la TASI. Sono invece rimasti in vigore l'IMU e la TARI;
- i commi 650 e seguenti dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispongono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- nella commisurazione della tariffa i Comuni devono tenere conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013;
- l'art. 3 del citato D.P.R. n.158/1999, specifica che la tariffa è *“composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che ha attribuito ad ARERA compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF (integrata con semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione n. 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatorio, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a<sub>2</sub> con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

Visto l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”* e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

Dato atto che il nuovo metodo tariffario (MTR) prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi, ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 - 2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a<sub>2</sub>), come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a<sub>2</sub>) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

Considerato che gli Enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2021, non potranno arbitrariamente aumentare la parte d'entrata, ma dovranno limitarsi a quanto prescritto da ARERA con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva, definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti da ARERA);

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (omissis)”*;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Santa Giusta non è presente e/o operante alcun Ente di Governo dell'ambito territoriale omogeneo, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, destinato a svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- in assenza del suddetto Ente di Governo, l'Ente territorialmente competente all'approvazione degli atti relativi al PEF 2021 è il Comune;

Esaminato ed integrato il piano finanziario (PEF) trasmesso dal gestore Cosir S.r.l., tramite l'Unione di Comuni dei Fenici, il quale ne gestisce il servizio;

Considerato che:

- in generale, questo Ente ha provveduto a prendere atto dei dati forniti dalla ditta Cosir S.r.l., in quanto non si possiedono strumenti idonei a verificare puntualmente gli importi desunti dal relativo PEF del gestore;
- si è preso atto, in base all'articolo 6 del MTR, che i costi ammessi a riconoscimento tariffario fossero calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte;
- in particolar modo, questo Ente ha valutato e calcolato i parametri richiesti ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020 (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli.);
- il PEF, integrato con i costi sostenuti dal Comune, espone un costo complessivo di € 526.014,00, suddiviso tra costi fissi pari ad € 95.074,00 e costi variabili pari ad € 430.940,00, al fine di determinare

il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che, al fine di rispettare il limite di crescita delle tariffe di cui all'art. 4 del MTR, sulla base dei parametri di verifica, le entrate totali da PEF 2021 che rispettano tale limite sono pari ad € 495500,00 riclassificati in € 89.559,00 a titolo di costiffissi e in € 405.941,00 a titolo di costi variabili;

Tenuto conto che il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 Aprile 2020;

Visti:

– l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

– la Legge n. 77 del 17.07.2020, la quale ha previsto la proroga al 31.01.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;

– il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, il quale ha ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine di cui al punto precedente;

Ritenuto per quanto sopra, di approvare e validare conseguentemente il Piano finanziario (PEF) ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visti:

– il Bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 31.12.2019 e successive variazioni;

– la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;

– il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

– l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL (Verbale n. 4 del 08.03.2021 - prot. Ente n. 2320 del 09.03.2021);

Tutto ciò premesso e considerato

*Sentita l'esposizione fatta dal Sindaco, durante la quale, alle ore 12.15 entra in aula consiliare la Consigliera Sig.ra Sandra Pili*

*Al termine dell'esposizione, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, si passa ai voti col seguente esito:*

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Garau, Figus, Pili)



## **DELIBERA**

Di approvare e validare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR e le dichiarazioni di veridicità dei gestori, devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Di prendere atto che con successiva deliberazione verranno approvate le relative tariffe, scadenze ed eventuali ulteriori disposizioni per la TARI 2021.

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Garau, Figus, Pili)

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	10/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	10/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
Casu Andrea

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Caria Pietro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N **331** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15/03/2021** al **30/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	G	68.126		68.126
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	G	87.186		87.186
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	G	64.186		64.186
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	G	227.884		227.884
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	G			-
Fattore di Sharing <b>b</b>	E	0,3	0,3	0,3
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	G	50.654		50.654
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	E	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b>	E	16.716		16.716
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>	E-G	782		782
Coefficiente di gradualità <b>(1+γ)</b>	E	0,35	0,35	0,35
Numero di rate <b>r</b>	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+γ)RC<sub>TV</sub>/r</b>	E	274		274
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>430.940</b>	<b>-</b>	<b>430.940</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	G	5.852	956	6.808
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	G		4.116	4.116
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	G	45.614	9.005	54.619
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	G			-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	G			-
Costi comuni <b>CC</b>	C	45.614	13.122	58.736
Ammortamenti <b>Amm</b>	G	8.955		8.955
Accantonamenti <b>Acc</b>	G			-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	G	20.895		20.895
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LC</sub></b>	G			-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	C	29.850		29.850
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	E-G	915		915
Coefficiente di gradualità <b>(1+γ)</b>	C	0	0	0
Numero di rate <b>r</b>	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+γ)RC<sub>TF</sub>/r</b>	E	320		320
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>80.996</b>	<b>14.078</b>	<b>95.074</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>	<b>C</b>	<b>511.936</b>	<b>14.078</b>	<b>526.014</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		4.156	4.156
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TV 2021</sub></b>	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <b>COS<sup>EXP</sup><sub>TV 2021</sub></b>	E			-
Numero di rate <b>r'</b>	E			-
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> <b>RCND<sub>TV</sub>/r'</b>	E			-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TV</sub></b>	E			-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+γ<sub>2020</sub>)RC<sub>TV,2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (da PEF 2020)	E			-
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>430.940</b>	<b>-</b>	<b>430.940</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TF 2021</sub></b>	E			-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TF</sub></b>	E			-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+γ<sub>2020</sub>)RC<sub>TF,2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E			-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (da PEF 2020)	C			-
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>80.996</b>	<b>14.078</b>	<b>95.074</b>
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>511.936</b>	<b>14.078</b>	<b>526.014</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			81%
q <sub>o-2</sub> kg	G	1.798.445		1798445
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G			0,28
fabbisogno standard €cent/kg	E			
costo medio settore €cent/kg	E			41,71
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>	E		-0,36	-0,36
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>	E		-0,24	-0,24
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio <b>γ<sub>3</sub></b>	E		-0,05	-0,05
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>-0,65</b>	<b>-0,65</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
l <sup>PI</sup> <sub>o</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>o</sub></b>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 <b>CI9<sub>2021</sub></b>	E			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>	<b>C</b>			<b>1,6%</b>
<b>(1+ρ)</b>	<b>C</b>			<b>1,016</b>
<b>ΣT<sub>v</sub></b>	<b>C</b>			<b>526.014</b>
<b>ΣTV<sub>o-1</sub></b>	<b>E</b>			<b>443.419</b>
<b>ΣTF<sub>o-1</sub></b>	<b>E</b>			<b>44.278</b>
<b>ΣT<sub>o-1</sub></b>	<b>C</b>			<b>487.697</b>
<b>ΣT<sub>v</sub>/ΣT<sub>o-1</sub></b>	<b>C</b>			<b>1,0786</b>
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>495.500</b>
<b>delta (ΣT<sub>v</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>C</b>			<b>30.514</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>v</sub>	E			
Riclassifica TF <sub>v</sub>	E			
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>				
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C			-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C			-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C			-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C			-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND <sub>TV</sub> )	C			-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C			-

## Appendice 2

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA PEF 2021

### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore .....</b>	<b>2</b>
	2.1 Altre informazioni rilevanti.....	2
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .....</b>	<b>2</b>
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali .....	2
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	3
	3.2.1 Dati di conto economico .....	3
	3.2.2 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.....	3
	3.2.3 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	4
	3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale .....	4
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>4</b>
	4.1 Attività di validazione svolta .....	4
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	5
	4.3 Costi operativi incentivanti .....	6
	4.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili .....	6
	4.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	6
	4.6 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	7
	4.7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	9
	4.8 Scelta degli ulteriori parametri.....	10

## **1 Premessa**

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione n. 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni.

L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il PEF.

L'Ente territorialmente competente nel territorio è il Consiglio Comunale del Comune di Santa Giusta, in quanto per la Regione Sardegna non è presente l'apposito Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO).

L'Unione di Comuni dei Fenici gestisce il servizio associato di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di **Palmas Arborea, Santa Giusta, Riola Sardo, Villaurbana** e dal 1 Aprile 2018 gestisce il servizio anche per i Comuni di **Siamaggiore e Solarussa**.

Il servizio della raccolta differenziata per i Comuni di **Palmas Arborea, Santa Giusta, Riola Sardo e Villaurbana** è gestito dalla ditta **Cosir S.r.l.**, con sede legale a Cagliari in Via Nuoro 76/B.

La presente relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore Cosir S.r.l. con alcuni dati di costo del Comune, esplicitando nel capitolo 4 le valutazioni dell'Ente territorialmente competente.

La relazione del gestore illustra criteri e le modalità di svolgimento del servizio ed include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Cosir S.r.l..

Il PEF trasmesso dalla società Cosir S.r.l. si riferisce all'intero servizio svolto per l'Unione di Comuni dei Fenici, sulla base di un numero di abitanti totali pari a 10.136.

I costi di riferimento per il Comune di Santa Giusta sono stati calcolati sulla base di una popolazione pari a 4.816 abitanti, come comunicato dall'Unione di Comuni dei Fenici.

## **2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui alla relazione del gestore Cosir S.r.l., per quanto concerne il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

### **2.1 Altre informazioni rilevanti**

Non sono presenti ricorsi e/o sentenze passate in giudicato, relativamente all'ambito tariffario del Comune di Santa Giusta.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**

Si rimanda allo schema PEF e relazione di accompagnamento predisposti dal gestore Cosir S.r.l..

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

Si rimanda allo schema PEF e alla relazione di accompagnamento predisposti dal gestore Cosir S.r.l..

Allo stato attuale non risultano variazioni di perimetro della raccolta e non si è a conoscenza di ulteriori variazioni.

## 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

### 3.2.1 Dati di conto economico

Si rimanda allo schema PEF e relazione di accompagnamento predisposti dal gestore Cosir S.r.l..

Con riferimento all'annualità a-2 (anno 2019), questo Ente, oltre ai costi sostenuti dalla ditta Cosir, ha sostenuto altre spese, imputate ad integrazione dei costi fissi, come di seguito illustrato:

<b>Tipi di costi fissi</b>	<b>Ambito tariffario/ Comune di SANTA GIUSTA</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - <b>CSL</b>	€ 956,31
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>	€ 4.116,11
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	€ 9.005,40
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	-
Altri costi - <b>COal</b>	-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.077,82≈ € 14.078,00</b>

La determinazione dei costi sostenuti includono:

- CSL: € 956,31: il 5% del costo sostenuto per gli operai preposti alla pulizia delle strade per l'anno 2019;
- CARC: € 4.116,11: comprendente le spese di notifica degli avvisi di accertamento TARI 2014 effettuati nell'anno 2019, le spese sostenute per il servizio di supporto alla riscossione ordinaria, nonché la spesa sostenuta annualmente in proporzione al solo utilizzo dell'applicativo TARSU/TARES/TARI del software informatico di gestione del tributo;
- CGG: € 9.005,40, così determinato:
  - o il 30% del costo dell'unico dipendente addetto all'Ufficio Tributi del Comune per l'anno 2019, pari ad € 9.554,40;
  - o € 549,00 importo da detrarre dalle spese, in quanto trattasi di maggior gettito tributario derivante da nuove iscrizioni ed avvisi di pagamento TARI 2019, che concorrono alla copertura dei costi riferiti all'anno 2019;

### 3.2.2 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, concorrono in detrazione le seguenti entrate, per un importo totale pari ad € 4.155,65 (€ 4.156,00):

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto-Legge n. 248/07, quantificato per il 2019 in € 1.156,48;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, quantificate in € 2.999,17;

### 3.2.3 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Si rimanda allo schema PEF predisposto dal gestore Cosir S.r.l..

### 3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale

Si rimanda allo schema PEF predisposto dal gestore Cosir S.r.l..

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente ha provveduto a prendere atto dei dati forniti dalla ditta Cosir S.r.l., in quanto non si possiedono strumenti idonei a verificare puntualmente gli importi desunti dal relativo PEF.

Il PEF 2021 è stato sottoposto al Revisore dei Conti del Comune, il quale ha espresso parere favorevole. Successivamente, tutti gli elaborati verranno presentati al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza.

Si è preso atto, in base all'articolo 6 del MTR, che i costi ammessi a riconoscimento tariffario fossero calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

Dati presenti nel PEF COSIR 2021 (importi anno 2019):

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>	<b>€ 68.126,00</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>	<b>€ 87.186,00</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>	<b>€ 64.186,00</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>	<b>€ 227.884,00</b>
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	<b>€ 0,00</b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>	<b>€ 0,00</b>
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	<b>€ 50.654,00</b>
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – <b>RC<sub>TV</sub></b>	<b>€ 782,00</b>
Oneri relativi all'IVA indetraibile	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTI FISSI</b>	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – <b>CSL</b>	<b>€ 5.852,00</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – <b>CARC</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi generali di gestione – <b>CGG</b>	<b>€ 45.614,00</b>
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – <b>CCD</b>	<b>€ 0,00</b>

Altri costi – $CO_{AL}$	€ 0,00
Ammortamenti – $Amm$	€ 8.955,00
Accantonamenti – $Acc$	€ 0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€ 0,00
- di cui per crediti	€ 0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€ 0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€ 0,00
Remunerazione del capitale investito netto – $R$	€ 20.895,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – $R_{LIC}$	€ 0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – $COI_{TF}^{EXP}$	€ 0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $RC_{TF}$	€ - 915,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 0,00
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	€ 0,00

#### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

La Cosir S.r.l., in qualità di gestore del servizio di raccolta differenziata, ha determinato i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ );
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QL_a$ ),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PG_a$ );

I coefficienti suddetti sono stati valorizzati come indicato nella tabella che segue:

parametro	valore
Coefficiente di recupero di produttività - $X_a$	0,10 %
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	0,00 %
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	0,00 %
Coefficiente per l'emergenza COVID-19 (facoltativo) – $C19_{2021}$	0,00 %

$X_a$  - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%. Il gestore del servizio ha attribuito un valore pari allo 0,10 %;



**QL<sub>a</sub>** - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%. Il gestore ha attribuito un valore pari a 0,00 %;

**PG<sub>a</sub>** - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3%. Il gestore ha attribuito un valore pari a 0,00 %;

**C19<sub>2021</sub>** – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19. Tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3 %. Il gestore ha attribuito un valore pari a 0,00 %;

### 4.3 Costi operativi incentivanti

Il gestore COSIR non ha valorizzato le componenti  $COI_{TV}^{EXP}$  e  $COI_{TF}^{EXP}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, in relazione alle mancate previsioni di intervento nell'ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio.

### 4.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Per l'anno 2021, ai fini della riclassificazione dei costi, è applicata la seguente condizione, come disposto dall'articolo 3 del MTR 443/2019:

$$0,8 \leq \Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1} \leq 1,2 \quad = 0,8 \leq 430.940,00/443.419,00 \leq 1,2 \quad = 0,8 \leq 0,97 \leq 1,2$$

Nel caso in cui il rapporto di cui sopra:

- fosse superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo sarebbe ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 del MTR;
- fosse inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo sarebbe trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3 del MTR.

La condizione di cui al sopraccitato articolo 3 **viene pienamente rispettata**.

### 4.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si riporta la determinazione provvisoria delle entrate tariffarie del 2021, in seguito all'applicazione del MTR. **Il limite tariffario viene superato**, come di seguito indicato:

#### Verifica del limite di crescita

rpi <sub>a</sub>	1,70 %
coeff. di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	0,10 %
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	0,00 %
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	0,00 %
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p<sub>a</sub></b>	<b>1,60 %</b>

$(1+p_a)$	1,0160
$\Sigma T_a$	€ 526.014,00
$\Sigma T_{a-1}$	€ 487.697,00
$\Sigma T_a/\Sigma T_{a-1}$	1,0786

Il seguente limite alla variazione annuale:  $\Sigma T_a/\Sigma T_{a-1} \leq (1+p_a)$  non viene rispettato, in quanto 1,0786 è maggiore di 1,0160

Di conseguenza, la tariffa massima applicabile sarà uguale a € 495.500,00, dato dal prodotto  $\Sigma T_{a-1}*(1+p_a)$ .

Sulla base della nuova somma totale dei costi, pari ad € 495.500,00 ( $\Sigma T_{MAX}$ ), la riclassificazione degli stessi risulta essere la seguente, calcolati in proporzione alla percentuale dei costi fissi e variabili relativo al totale reale del PEF 2021, pari ad € 526.014,00:

TIPO DI COSTO	IMPORTO
COSTI VARIABILI	€ 405.941,00
COSTI FISSI	€ 89.559,00

#### 4.6 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Comune valorizza, attraverso i coefficienti  $\gamma$ , il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021, per effetto della componente RC.

La componente RC, applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili, consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 e 2019.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR, per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$ , come segue:

parametro	valore
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma_1$	- 0,36
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	- 0,24
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	- 0,05

I parametri  $\gamma$  di qualità del servizio reso, denominati  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$ , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabelle sottostanti:

		<b>COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO</b>	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

		<b>COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO</b>	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	<b><math>-0,45 &lt; \gamma_1 &lt; -0,25</math></b>
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	<b><math>-0,3 &lt; \gamma_2 &lt; -0,2</math></b>
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	<b><math>-0,15 &lt; \gamma_3 &lt; -0,05</math></b>

E' possibile assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

- confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
- segno della somma  $RC = RC_{TV} + RC_{TF}$

Sulla base degli indicatori suesposti, il Comune definisce:

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$	<b>- 0,36</b>	compreso tra - 0,45 e - 0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	<b>- 0,24</b>	compreso tra - 0,3 e - 0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	<b>- 0,05</b>	compreso tra - 0,15 e - 0,05

Preso atto che:

- il costo medio di settore 2020 (ultimi dati ISPRA) è pari a 41,71 euro/Kg. (Benchmark di riferimento);
- il totale dei rifiuti smaltiti per il 2019 è pari a 1.798.445 Kg;

Considerato che:  $CU_{\text{eff}_{a-2}} = (\sum TV_{a-2}^{\text{old}} + \sum TF_{a-2}^{\text{old}}) / q_{a-2} = \mathbf{0,28}$ ;

Rilevato, infine, che:  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$ , in quanto pari a - 133 (come da PEF del gestore);

Ne deriva che i valori  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  sono da quantificare come segue:

$\gamma_1$ : Dalla relazione del gestore si evince che nell'esercizio finanziario 2019 la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raccolti è pari al 81 %. Pertanto, in riferimento all'intervallo - 0,45 <  $\gamma_1$  < - 0,25, dall'elaborazione delle proporzioni matematiche ne deriva che il coefficiente è commisurato a - **0,36**;

$\gamma_2$ : Dalla relazione del gestore si evince che nell'esercizio finanziario 2019 la percentuale di recupero e di smaltimento sul totale dei rifiuti raccolti è pari, rispettivamente, al 79,17% e al 20,83%.

Pertanto, in riferimento all'intervallo - 0,3 <  $\gamma_2$  < - 0,2, dall'elaborazione delle proporzioni matematiche ne deriva che il coefficiente è commisurato a - **0,24**;

$\gamma_3$ : Non si possiedono strumenti di misurazione puntuale del grado di soddisfazione del cittadino, pertanto, in riferimento all'intervallo - 0,15 <  $\gamma_3$  < -0,05, dall'elaborazione delle proporzioni matematiche ne deriva che il coefficiente è il minimo attribuibile, pari a - **0,05**;

#### 4.7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Il fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia, nell'ambito dei range (0,3 e 0,6) individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020 e 2021, è stato identificato come segue:

parametro	valore
Fattore di <i>Sharing</i> - <b>b</b>	0,30
Fattore di <i>Sharing</i> - <b>b(1+<math>\omega_a</math>)</b>	0,33
Fattore correttivo del fattore di <i>sharing</i> sui ricavi CONAI - <b><math>\omega</math></b>	0,10

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
---------------------------	---	--

<b>b</b>	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti.	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti.
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio.	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio.
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

A tal proposito si evidenzia che:

- **b** è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6. L'Ente attribuisce valore pari a 0,30 in quanto il massimo ammontare dei ricavi  $AR_{CONAI}$  li trattiene il gestore;
- $\omega_a$  è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI. Esso è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$ ;  $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4. Si è attribuito il valore pari a 0,1, in quanto trattasi di performance molto elevata;
- $AR_{CONAI,a}$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, quantificati in € 50.65400 dal gestore Cosir S.r.l.;
- $b(1+\omega_a)$  è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, pari a 0,33;

#### 4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati definiti ulteriori parametri.

Rateizzazione **r**: 1 rata

L'Ente ha ritenuto opportuno fissare il numero di rate pari ad 1.

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

## PEF UNIONE COMUNI DEI FENICI

### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore .....</b>	<b>2</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	2
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	4
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .....</b>	<b>4</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	4
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	4
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	4
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	5
3.2.1	Dati di conto economico .....	5

## 1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), Cosir invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

## 2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

#### *Finalità ed obiettivi del servizio*

La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall'altro di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione, consentendo:

- la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta;
- la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
- il recupero di materiali;
- la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione.

Il servizio ha come obiettivo quello di ottimizzare, presso il territorio del Unione, la raccolta integrale, "porta a porta", dei rifiuti, al fine di:

- ridurre o comunque limitare la produzione di rifiuti urbani;
- massimizzare la quantità e migliorare la qualità delle frazioni di rifiuto secco direttamente valorizzabili (carta, plastica, vetro, alluminio, ecc..) da avviare a recupero mediante i consorzi di filiera del CONAI;
- massimizzare la quantità dei rifiuti organici da avviare ad apposito impianto di recupero;
- minimizzare la quantità dei rifiuti residuali da avviare allo smaltimento finale presso impianto autorizzato.

#### *Servizi oggetto d'appalto*

- Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio dei Comuni dell'Unione, mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare "porta a porta" con separazione della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento e/o smaltimento, compresi gli oneri del recupero, trattamento e/o smaltimento.
- Raccolta domiciliare e trasporto al recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche, incluso l'onere del recupero, trattamento e/o smaltimento.
- Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi cellulose, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali,

industriali e artigianali operanti nel territorio comunale, compreso l'onere e/o ricavo del recupero (corrispettivi CONAI) nei limiti dell'assimilazione agli urbani.

- Raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento degli oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche.
- Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati
- come ex RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, compreso l'onere dello smaltimento, tramite punti di conferimento su area pubblica in idonei contenitori.
- Raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti cimiteriali.
- Gestione di almeno due aree, dette d'ora in poi Centro Servizi (C.S.), finalizzate alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite dalle utenze.
- Gestione di un'Area Attrezzata di Raggruppamento (A.A.R.) per la razionalizzazione dei trasporti a distanza.
- Installazione, manutenzione e svuotamento di cestini stradali appositi e dei contenitori per mozziconi di sigarette, nelle zone parco e nelle aree pubbliche.
- Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da spazzamento manuale e meccanizzato delle strade pubbliche e private ad uso pubblico, marciapiedi ed aree pubbliche del territorio comunale compresi giardini e aree attrezzate (operazioni di raccolta a carico dell'Unione tranne che per il Comune di Villaurbana).
- Raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dai mercati cittadini, in occasioni particolari e nelle manifestazioni ricorrenti.
- Servizio di Piattaforma Ecologica Mobile durante eventi, manifestazioni o in altri casi particolari, compreso servizio di presidio della stessa, trasporto e smaltimento.
- Servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli sfalci verdi provenienti da utenze private e dalla manutenzione del verde pubblico a chiamata e/o compreso nel circuito dell'umido.
- Trasporto e smaltimento dei pneumatici di auto e moto tramite cassone scarrabile.
- Trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti da piccole demolizioni prodotti dalle sole utenze domestiche, tramite cassone scarrabile.
- Raccolta e trasporto degli indumenti usati tramite cassoni stradali.
- Raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e trasporto a smaltimento/recupero.
- Esecuzione di altri servizi di igiene ambientale e manutenzione a richiesta.
- Fornitura di un sistema integrato di controllo della gestione del servizio, con fornitura di software dedicato, apposizione del chip su tutti i bidoni forniti alle utenze, dotazione di apparato tecnologico su tutti i mezzi, per il controllo automatico dei conferimenti.
- Campagne di informazione e sensibilizzazione dell'utenza (calendario annuale, in due lingue).
- Attivazione di un Numero Verde per le informazioni sul servizio e raccolta reclami.
- Apertura e gestione di un sito internet ovvero di una sezione in un proprio sito web esistente da dedicare al servizio oggetto dell'appalto

#### ***Aree interessate dal servizio di raccolta porta a porta***

Le aree interessate dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono divise in tipologie differenti:

- centri urbani,
- aree extraurbane (agro), esterne alle aree dei centri urbani.

#### ***Ambito territoriale del servizio di Igiene Urbana***

L'ambito territoriale del servizio è l'intero territorio dell'Unione dei Comuni dei Fenici, facente capo ai seguenti Comuni:



- Palmas Arborea – Pramas Arborèa
- Riola Sardo - Arriora
- Santa Giusta – Santa Iusta
- Villaurbana – Biddaobrana

## 2.2 Altre informazioni rilevanti

Con riferimento allo stato giuridico-patrimoniale del Gestore, si dichiara che la Cosir Srl non si trova stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale nonché in stato di scioglimento o liquidazione volontaria.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non vi sono state variazioni significative di perimetro (PG)

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non vi sono state variazioni significative delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU.

### Produzione Rifiuti – anno 2019

UNIONE COMUNI FENICI 2019														
U.mis. Kg.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Tot. X CER	
Secco Residuo 200301	57.820,00	51.240,00	55.340,00	55.860,00	52.240,00	56.040,00	61.440,00	66.040,00	58.620,00	62.220,00	71.360,00	61.840,00	710.060,00	
Spazzamento 200303	1.060,00												1.060,00	
Umido 200108	102.520,00	102.760,00	115.320,00	115.900,00	113.960,00	109.960,00	139.080,00	137.160,00	116.580,00	103.300,00	105.660,00	109.260,00	1.371.460,00	
Sfalci 200201	4.480,00	6.620,00	2.420,00		5.940,00		5.460,00	4.040,00	2.580,00	2.500,00		3.160,00	37.200,00	
Imballaggi in carta 150101	11.250,00	10.230,00	8.210,00	11.310,00	3.910,00	9.330,00	10.590,00	10.030,00	12.550,00	19.570,00	8.800,00	8.770,00	124.550,00	
Carta 200101	25.260,00	19.790,00	22.440,00	18.250,00	32.940,00	25.470,00	41.000,00	24.540,00	27.890,00	27.690,00	29.650,00	38.460,00	333.380,00	
Vetro/Alluminio 150106	50.640,00	25.060,00	40.620,00	29.420,00	30.260,00	58.040,00	61.440,00	43.660,00	38.140,00	44.120,00	42.860,00	41.040,00	505.300,00	
Plastica 150102	29.740,00	25.360,00	23.620,00	25.840,00	32.400,00	26.460,00	28.780,00	36.240,00	31.960,00	32.600,00	27.520,00	25.920,00	346.440,00	
Metallo (200140-170405)	3.280,00	1.560,00	2.340,00			6.520,00	1.980,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	1.480,00	1.980,00	25.140,00	
App. CFC (R1) 200123	1.160,00	1.760,00	2.260,00		3.260,00	600,00		2.980,00	1.940,00		2.600,00		16.560,00	
App. Elett (R2-R4) 200136		470,00	4.960,00	2.350,00	1.400,00	2.800,00	1.480,00	4.520,00	1.810,00	3.080,00	1.730,00		24.600,00	
App. Elett (R3 TV) 200135	600,00	1.880,00		1.940,00	2.100,00		1.500,00	1.140,00	1.880,00	1.280,00	1.720,00		14.040,00	
App. Elett (R5 Lampade) 200121				110,00									110,00	
Pneumatici 160103	1.880,00			1.660,00					1.720,00		1.180,00		6.440,00	
Batterie 200133 - 160601				280,00						620,00			900,00	
Oli vegetali 200125	900,00		1.800,00		900,00			900,00	1.300,00				5.800,00	
Tessili cer 200111 - 200110				530,00	460,00	600,00				2.500,00	350,00		4.440,00	
Ingombranti misti 200307 smaltimento	9.840,00	6.360,00	13.940,00	9.140,00	12.180,00	12.140,00	12.560,00		3.820,00	7.600,00			87.580,00	
Ingombranti misti 200307 recupero									1.560,00	3.600,00	15.040,00	9.320,00	29.520,00	
Medicinali 200132													0,00	
Caditoie 200304													0,00	
Tof Cer150110 e 150111													0,00	
inerti 170904	6.220,00	20.960,00	8.600,00	8.180,00		29.660,00	9.000,00	7.180,00	8.980,00	22.180,00		19.560,00	140.520,00	
lavaggio cassonetti 161002													0,00	
<b>Somma</b>	<b>303.370</b>	<b>275.770</b>	<b>301.090</b>	<b>283.110</b>	<b>291.950</b>	<b>337.620</b>	<b>374.310</b>	<b>340.530</b>	<b>313.030</b>	<b>335.060</b>	<b>309.950</b>	<b>319.310</b>	<b>3.785.100</b>	
Biodeg complessivo	107.000	109.380	117.740	115.900	119.900	109.960	144.540	141.200	119.160	105.800	105.660	112.420	1.408.660	
Somma rifiuti RD	244.490	224.530	245.750	227.250	239.710	281.580	312.870	274.490	254.410	272.840	238.590	257.470	3.073.980	
percentuale RD complessiva	81%	81%	82%	80%	82%	83%	84%	81%	81%	81%	77%	81%	81%	

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

La Cosir Srl ad oggi risulta affidata come da indicazioni del prospetto che segue. Si tenga presente che le fonti di finanziamento aziendale hanno carattere generale (dati aggiornati a dicembre 2019)

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	31/12/2019
IPOTECARIO DB N. 593/2274944	IPOTECARIO	306.989
CHIROGRAFARIO MPS N. 741790241.07	CHIROGRAFARIO	50.000
CHIROGRAFARIO DB N. 593/2305620	CHIROGRAFARIO	183.228
CHIROGRAFARIO MPS N. 741909144.85	CHIROGRAFARIO	800.000
IPOTECARIO DB N. 593/2358778	IPOTECARIO	469.244
CHIROGRAFARIO B.INTESA N. FC1044218784	CHIROGRAFARIO	208.741
CHIROGRAFARIO B.CREDEM N.007378798	CHIROGRAFARIO	200.000

### 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità al modello MTR

#### 3.2.1 Dati di conto economico

Le componenti di costo e ricavo riportate nel PEF sono state determinate ripartendo le poste comuni mediante l'impiego di drivers relativi a fatturato Commessa, conto economico di gara e performance della differenziazione dei rifiuti nell'ambito territoriale. Le fonti contabili di riferimento dei dati forniti sono rappresentate dal bilancio di esercizio della società al 31.12.2019 e dal sistema interno di contabilità analitica.

Di seguito le componenti di costo e ricavo valorizzate nel Pef elaborato:

- ▶ **CRT “costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati”:** ammonta a € **143.382** e ricomprende le seguenti principali voci di costo: materie prime, servizi, noli/leasing automezzi e attrezzature, costo del personale impiegato nella Commessa e oneri diversi di gestione. Tali voci di costo sono quelle tipicamente contenute nelle voci “B6, B7, B8, B9 e B14” di bilancio.
- ▶ **CTS “costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani”:** ammonta a € **183.496** e ricomprende le seguenti principali voci di costo: oneri di smaltimento e trattamento dei RU. Tale voce di costo è tipicamente contenuta nella voci “B7” di bilancio.
- ▶ **CTR “costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani”:** ammonta a € **135.090** e ricomprende le seguenti principali voci di costo: oneri di trattamento e recupero dei RU. Tale voce di costo è tipicamente contenuta nella voci “B7” di bilancio.
- ▶ **CRD “costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate”:** ammonta a € **479.616** e ricomprende le seguenti principali voci di costo: materie prime, servizi, noli/leasing automezzi e attrezzature, costo del personale impiegato nella Commessa e oneri diversi di gestione. Tali voci di costo sono quelle tipicamente contenute nelle voci “B6, B7, B8, B9 e B14” di bilancio.
- ▶ **AR CONAI “Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI”:** ammontano a € **106.609**. Tale voce di ricavo è tipicamente contenuta nella voce “A1” di bilancio.
- ▶ **RC Tv “Componente a Conguaglio relativa ai costi variabili”.** La componente a conguaglio per la parte variabile è pari a € **1.645** ed è stata calcolata sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 15 del MTR.
- ▶ **CSL “Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio” ammonta a € 12.317** e ricomprende le seguenti principali voci di costo materie prime, servizi, noli/leasing automezzi e attrezzature, costo del personale impiegato nel servizio in argomento. Tali voci di costo sono quelle tipicamente contenute nelle voci “B6, B7, B8, B9 e B14” di bilancio.

- ▶ **CGG “Costi generali di gestione”**: ammontano a € 96.002 e ricomprendono le seguenti principali voci di costo per servizi, costo del personale tecnico-amministrativo e altri oneri di gestione. Tali voci di costo sono quelle tipicamente contenute nelle voci “B7, B9 e B14” di bilancio.
- ▶ **Amm “Ammortamenti”**: ammontano a € 18.848 e riguardano la quota annuale di ammortamento degli automezzi impiegati nella Commessa. Tali voci di costo sono tipicamente contenute nella voce “B10b”.
- ▶ **R “Remunerazione del capitale investito netto”**: ammonta a € 43.976. Ai fini della determinazione del rendimento del Capitale Investito si sono utilizzati come driver principali il dato consolidato sul capitale investito e quello dei ricavi della commessa in argomento.
- ▶ **RCTF “Componente a conguaglio relativa ai costi fissi”**: ammonta a - € 1.925 ed è stata calcolata sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 15 del MTR

Si è, inoltre, riproporzionato il capitale investito dalla Cosir Srl, attribuendolo alla commessa, sulla base del peso del ricavo estratto dalla contabilità riferito alla stessa (in %) sui ricavi totali della Cosir Srl. Alla quota parte del Capitale Investito nella Commessa così determinata è stata poi applicata la % di rendimento prevista convenzionalmente da ARERA in modo da ottenere il Rendimento del Capitale Investito nella Commessa.

## DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO MASSIMO BALIA  
NATO/A A CARBONIA (CA)  
IL 28/11/1963  
RESIDENTE IN QUARTU SAN'ELENA (CA)  
VIA STROMBOLI, 25  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COSIR SRL  
AVENTE SEDE LEGALE IN ROMA VIA POLI, 29  
CODICE FISCALE 02447920923 PARTITA IVA 02447920923  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO 070/684415  
INDIRIZZO E-MAIL COSIR@PEC.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

### DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI E RISPECCHIANO IL CONTO ECONOMICO DI GARA E LE RELATIVE FATTURE EMESSE PER I SERVIZI EROGATI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA ECONOMICA TRASMESSI, ELABORATI IN CONFORMITÀ AL CONTO ECONOMICO DI GARA, TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DAL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE FATTURE EMESSE PER I SERVIZI EROGATI.
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
  - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE IN QUANTO REGOLATO DA CONTRATTO D'APPALTO.
  - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: .....

26/01/2021

IN FEDE  
Massimo Balia

**COSIR S.R.L.**

Seq. Legale: Via Poli, 29 - 00187 Roma

Seq. Amm. Via M. Luoro 76/b - 09125 Cagliari

Partita Iva 02447920923

## DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO **CASU ANDREA**  
NATO A **ORISTANO (CA)**  
IL **25/10/1968**  
RESIDENTE IN **SANTA GIUSTA (OR)**  
VIA **CASE SPARSE CORTE BACCAS N. 9**  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL **COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
AVENTE SEDE LEGALE IN **SANTA GIUSTA (OR)** VIA **GARIBALDI N. 84**  
CODICE FISCALE **00072260953** PARTITA IVA **00072260953**  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO **0783354500**  
INDIRIZZO E-MAIL **PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SANTAGIUSTA.OR.IT**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

### DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA **10/03/2021**, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL **COMUNE DI SANTA GIUSTA**;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:  
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE  
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: .....

**10/03/2021**

IN FEDE



CASU ANDREA  
10.03.2021  
10:09:41 UTC

**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Verbale n. 4**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO FINANZIARIO 2021**  
**(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)**

Il Revisore:

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2021,”;
- Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha successivamente abolito, dall’anno 2020, la IUC ed in particolare la TASI. Sono invece rimasti in vigore l’IMU e la TARI;
- Visti i commi 650 e seguenti dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispongono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- Considerato che nella commisurazione della tariffa i Comuni devono tenere conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013;
- Visto l’art. 3 del citato D.P.R. n.158/1999, specifica che la tariffa è “composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile;
- Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito ad ARERA compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- Rilevato che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatorio, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a -2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
- Visto l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- Richiamate inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente” e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- Richiamata l’art. 1 l. 147/2013 c 654-668-683
- Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Santa Giusta non è presente e/o operante alcun Ente di Governo dell’ambito territoriale omogeneo, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, destinato a svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- Considerato il piano finanziario (PEF) trasmesso dal gestore Cosir S.r.l., tramite l’Unione di Comuni dei Fenici, il quale ne gestisce il servizio;
- Rilevato che il PEF, integrato con i costi sostenuti dal Comune, espone un costo complessivo di € 526.014,00, suddiviso tra costi fissi pari ad € 95.074,00 e costi variabili pari ad € 430.940,00, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- Preso atto che, al fine di rispettare il limite di crescita delle tariffe di cui all’art. 4 del MTR, sulla base dei parametri di verifica, le entrate totali da PEF 2021 che rispettano tale limite sono pari ad € 495.500, 00 riclassificati in € 89.559,00 a titolo di costi fissi e in € 405.941,00 a titolo di costi variabili;
- Tenuto conto che il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 Aprile 2020;
- Visti:
  - l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  - la Legge n. 77 del 17.07.2020, la quale ha previsto la proroga al 31.01.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, il quale ha ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine di cui al punto precedente;

**CONSIDERATO**

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la documentazione presentata è completa, ed è stata redatta nel rispetto delle Deliberazioni ARERA;
- Tenuto conto che il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- Che la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- Che la scrivente non dispone delle competenze tecniche per valutare nel merito il PEF trasmesso dal gestore COSIR Srl, integrato dall'amministrazione comunale, ma si limita ad esprimere un parere sulla correttezza formale dell'azione amministrativa

**ESPRIME**

Pertanto parere favorevole, per quanto di sua competenza, sulla proposta della Delibera in oggetto.

Oristano Santa Giusta 08.03.2021

Il REVISORE DEI CONTI  
(dott.ssa Paola Perseu)







# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 24/02/2021

Oggetto	Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada per l'anno 2021.
---------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208, commi 4 e seguenti, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, disposizioni per il nuovo codice della strada, che definisce come segue i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al codice:

- comma 4. *“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*

*a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*

*b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*

*c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla*

*messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

*- comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

*- comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”*

Visto l'art. 393, comma 1, DPR 16.12.92 n. 495, regolamento per l'esecuzione del codice della strada, che stabilisce: “*Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate e uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice*”.

Considerato che la polizia locale del Comune non utilizza sistemi ed apparecchiature per il rilevamento della velocità.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267;

Unanime

## **DELIBERA**

Di destinare la quota del 50% dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada relativi all'anno 2021, alle seguenti finalità:

art. 208 comma 4 lett. a)	Spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale (1.08.1.03.16/1)	25%	€ 125,00
art. 208 comma 4 lett. b)	Spese per acquisto beni per miglioramento circolazione stradale (1.08.1.02.06/1)	25%	€ 125,00

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.



**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	24/02/2021	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	24/02/2021	Arch Emanuela Figus

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Casu Andrea**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **271** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **26/02/2021** al **13/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 29/08/2019

<b>Oggetto</b>	<b>Determinazione tariffe servizio mensa scolastica scuola materna e scuola primaria.</b>
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **agosto** con inizio alle ore **13:30** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	No
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>4</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.08.2019, con la quale sono state date direttive, alla responsabile del servizio amministrativo, di procedere all'affidamento del servizio relativo alla mensa scolastica della scuola primaria, per l'anno scolastico 2019/2020.

Ritenuto necessario approvare le tariffe per la fruizione della mensa scolastica della scuola primaria, per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola dell'infanzia.

Evidenziato che l'amministrazione ha fornito direttive in merito al mantenimento delle tariffe vigenti presso la scuola dell'infanzia e, stante l'invarianza delle condizioni generali, compresa l'esecuzione del servizio, le stesse modalità previste nella delibera di Giunta Comunale sopracitata.

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Viste:

- la L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
- la L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

Dato atto che tra le tipologie degli interventi previsti dalla predetta legge n. 31/84 è contemplata l’attuazione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Evidenziato tuttavia che, in via previsionale non è possibile stimare esattamente il grado di copertura della spesa ed è intendimento di questa Amministrazione tenersi, in via prudenziale, al di sopra della percentuale sopraccitata;

Visto il prospetto predisposto dal Servizio Amministrativo, relativo alle varie ipotesi di contribuzione da applicare per il servizio di mensa scolastica della scuola primaria ed evidenziato che la volontà politica dell’Amministrazione è quella di far contribuire l’utenza nella misura sopra enunciata (si ritiene in via previsionale di procedere a stimare una percentuale di copertura dei costi almeno del 40%)

Dato atto che in funzione di tale risultato e del numero degli utenti potenziali del servizio presso la Scuola primaria si ritiene di stabilire le quote di contribuzione, in relazione all’ISEE, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 come segue:

			QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA
1ª FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 180,00
2ª FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 270,00
3ª FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 360,00
4ª FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 450,00
5ª FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 540,00
6ª FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 630,00
7ª FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 720,00
8ª FASCIA	DA € 26.001,00 - non residenti		€ 810,00

Ritenuto altresì di poter stabilire che le quote annue di compartecipazione dell’utenza, determinate in relazione alle fasce di ISEEE di appartenenza possano essere ripartite, in massimo 9 rate mensili ( o tre rate trimestrali ) e dovranno essere versate entro la fine del periodo di riferimento;

	QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE (9 mesi )
1ª FASCIA	€ 20,00
2ª FASCIA	€ 30,00
3ª FASCIA	€ 40,00
4ª FASCIA	€ 50,00

5 <sup>a</sup> FASCIA	€ 60,00
6 <sup>a</sup> FASCIA	€ 70,00
7 <sup>a</sup> FASCIA	€ 80,00
8 <sup>a</sup> FASCIA	€ 90,00

Evidenziato che si ritiene, anche in funzione del ridotto numero di assenze dei bambini e per ragioni di economicità di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sia fissa, a prescindere dalle assenze dello scolaro;

Ritenuto infine di stabilire, anche per tale ordine scolastico, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Santa Giusta, contribuiranno nella misura stabilita nell'ultima fascia a prescindere dalla certificazione ISEE;
- il nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla 8<sup>a</sup> fascia, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267.

Unanime

### **DELIBERA**

Di applicare agli utenti del servizio di mensa presso la scuola Primaria, le quote di contribuzione, in relazione all'ISEE, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e seguenti, come segue:

fasce	Valore Isee		QUOTA DI CONTRIBUTUZIONE per Anno scolastico	QUOTA DI CONTRIBUTUZIONE MENSILE
1 <sup>a</sup> FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 180,00	€ 20,00
2 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 270,00	€ 30,00
3 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 360,00	€ 40,00
4 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 450,00	€ 50,00
5 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 540,00	€ 60,00
6 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 630,00	€ 70,00
7 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 720,00	€ 80,00
8 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 26.001,00 - non residenti		€ 810,00	€ 90,00

Di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sia fissa a prescindere dalle assenze dello scolaro e che le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:

- Pagamento mensile entro la fine del mese di riferimento (a partire da ottobre);
- Pagamento trimestrale: 1) ^ trimestre entro il 31.12 - 2^ trimestre entro marzo; 3^ trimestre entro giugno ;

Di stabilire, inoltre, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Santa Giusta, contribuiranno nella misura stabilita nella 8<sup>a</sup> FASCIA a prescindere dalla certificazione ISEE;
- al nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla 8<sup>a</sup> fascia, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, frequentante lo stesso ordine scolastico verrà applicata una riduzione del 50%.

Di stabilire che anche per l'anno scolastico 2019/2020 le quote di contribuzione degli utenti del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia restano quelle stabilite con la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016;

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

### **Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere		Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Amministrativo	Tecnica	Servizio Favorevole	29/08/2019	Dr.ssa Maria Agnese Abis
Regolarità Finanziario	Contabile	Servizio Favorevole	29/08/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Figus Antonello**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **876** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29/08/2019** al **13/09/2019** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**







# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149	del 02/12/2020
--------	----------------

<b>Oggetto</b>	<b>Determinazione nuove tariffe scuola dell'infanzia con decorrenza dal 01.01.2021 e modifiche contribuzione scuola dell'infanzia e scuola primaria per i non residenti</b>
----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **due** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **11:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola dell'infanzia.

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29.08.2019, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola primaria.

**Ritenuto** necessario, in relazione alle direttive acquisite, proporre l'approvazione le nuove tariffe per la fruizione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2020/2021 e seguenti, con decorrenza dal 01.01.2021 e modificare le quote di contribuzione per i non residenti che usufruiscono del servizio nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

**Visto** l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

**Viste:**

- la L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;

- la L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

**Dato atto** che tra le tipologie degli interventi previsti dalla predetta legge n. 31/84 è contemplata l’attuazione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.

**Dato atto** che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

**Evidenziato che:**

- si rende necessario anche al fine di snellire il procedimento legato alla verifica e controllo delle presenze dei fruitori della mensa, uniformare la quota di compartecipazione della scuola dell’infanzia a quella della scuola primaria, già prevista con una quota forfettaria annuale comprensiva di un numero di assenze calcolato su tutto l’anno scolastico;

- la quota di contribuzione per i non residenti era prevista per la scuola dell’infanzia e scuola primaria nella fascia più alta e rispettivamente nella 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> fascia;

- anche il calcolo effettuato sulla quota annuale, tiene conto anche di una percentuale di assenza, calcolato su tutto l’anno scolastico.

**Ritenuto** necessario, per le motivazioni suesposte, stabilire le quote di contribuzione della scuola dell’infanzia, sempre in relazione all’ISEE, per l’anno scolastico 2020/2021 e seguenti con decorrenza dal 01.01.2021 come sotto elencate:

	ISEE		QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 <sup>a</sup> FASCIA	DA 0	A € 1.000,00	€ 117,00	€ 13,00
2 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 1.001,00	A € 4.000,00	€ 171,00	€ 19,00
3 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 4.001,00	A € 8.000,00	€ 225,00	€ 25,00
4 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 8.001,00	A € 12.000,00	€ 279,00	€ 31,00
5 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 12.001,00	A € 16.000,00	€ 333,00	€ 37,00
6 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 16.001,00	A € 20.000,00	€ 396,00	€ 44,00
7 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 450,00	€ 50,00
8 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 26.001,00		€ 504,00	€ 56,00

**Ritenuto** altresì di poter stabilire che le quote annue di compartecipazione dell’utenza, determinate in relazione alle fasce di ISEE di appartenenza possano essere ripartite, in massimo 9 rate mensili (o tre rate trimestrali) e dovranno essere versate entro la fine del periodo di riferimento.

**Ritenuto** infine di stabilire, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria non residenti nel Comune di Santa Giusta, contribuiranno in maniera eguale ai residenti in relazione alle fasce Isee;

- Al nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica (infanzia e primaria) la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;

- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l’anno scolastico;

- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%. La riduzione del 50% sarà calcolata sulla contribuzione più alta.

**Acquisiti** sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Amministrativo e in ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali.

Unanime

## **DELIBERA**

Di applicare agli utenti del servizio di mensa presso la scuola dell'infanzia, le quote di contribuzione, in relazione all'ISEE già presentato, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 e seguenti, a far data dal 01.01.2021, come segue:

			QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 <sup>a</sup> FASCIA	DA 0	A € 1.000,00	€ 117,00	€ 13,00
2 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 1.001,00	A € 4.000,00	€ 171,00	€ 19,00
3 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 4.001,00	A € 8.000,00	€ 225,00	€ 25,00
4 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 8.001,00	A € 12.000,00	€ 279,00	€ 31,00
5 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 12.001,00	A € 16.000,00	€ 333,00	€ 37,00
6 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 16.001,00	A € 20.000,00	€ 396,00	€ 44,00
7 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 450,00	€ 50,00
8 <sup>a</sup> FASCIA	DA € 26.001,00		€ 504,00	€ 56,00

**Di stabilire** che la compartecipazione dell'utenza sarà fissa a prescindere dalle assenze dello scolaro e dalle assenze legate al calendario scolastico e che le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:

- Pagamento mensile entro la fine del mese di riferimento (a partire da ottobre);
- Pagamento trimestrale:
  - primo trimestre, entro il 31.12.2020
  - secondo trimestre, entro marzo 2021
  - terzo trimestre, entro giugno 2021

**Ritenuto** infine di stabilire, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria non residenti nel Comune di Santa Giusta, contribuiranno in maniera eguale ai residenti in relazione alle fasce Isee;
- al nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica (infanzia e primaria) la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico, fatti salvi i casi di rilascio di Isee corrente;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%. La riduzione del 50% sarà calcolata sulla contribuzione più alta.

**Di dare atto** che fino al 31.12.2020, si procederà alla contribuzione del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia con le direttive stabilite con delibera di G.C. n. 114/2016.

**Di dare atto** che restano confermate le quote di contribuzione della scuola primaria previste con la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29.08.2019.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Amministrativo	Favorevole	02/12/2020	.Dr.ssa Maria Agnese Abis
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	02/12/2020	.Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Casu Andrea**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **1458** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **04/12/2020** al **19/12/2020** , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 24/02/2021

Oggetto	Determinazione canone d'affitto terreni comunali per l'annata agraria 2021-2022 e particelle e lotti agricoli per l'anno 2021.
---------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti regolamenti di assegnazione dei terreni comunali gravati da uso civico:

- regolamento per la concessione di terreni soggetti ad uso civico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive variazioni;
- regolamento per la concessione ad uso agricolo di terreni soggetti ad uso civico (lotti in località Arcu Pilloni e lotti denominati "is partiseddas comunali"), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2011, da ultimo modificato con deliberazione n. 52 del 06.11.2015.

Dato atto che i terreni gravati da uso civico dati in concessione ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive modifiche, sono gestiti dal Comune ma rappresentano un diritto di godimento collettivo che spetta, pertanto, a tutti i membri della collettività, ossia a tutti i cittadini; detto principio è anche contenuto all'art. 2, comma 1 di detto regolamento e trova ulteriore sostegno all'art. 7, nel quale vengono elencati i soggetti cui possono essere concessi i terreni appartenenti alla zona A (ossia quelli utilizzabili per colture agrarie, attività

zootecnica e vivaistica), che fa generico richiamo ai “cittadini”;

Rilevato che, di fatto, i terreni comunali gravati da uso civico utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica sono concessi con contratti decennali ad agricoltori, allevatori ed imprenditori agricoli, e quindi solo ad una parte della popolazione santagiustese cui spetta il diritto di godimento delle terre civiche comunali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 06.11.2019 con la quale sono state approvate le tariffe dei canoni di concessione delle terre agricole soggette ad uso civico per l'annata agraria 2020/2021 e le tariffe 2020 delle particelle comunali e dei lotti agricoli in località “Arcu pilloni”;

Accertato che:

- il gettito dei terreni agricoli presunto per l'annata agraria 2021/2022 è pari ad € 21.740,00 per i terreni utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica;
- il gettito delle particelle e dei lotti in località “Arcu pilloni” per l'anno 2021 è pari, rispettivamente, ad € 4.300,00 ed € 360,00;

Dato atto che una parte delle terre civiche comunali date in concessione sono irrigue e che il Comune liquida annualmente le relative spettanze al Consorzio di Bonifica;

Accertato che i costi sostenuti nell'anno 2021, riferiti all'anno 2019, ammontano ad € 4.781,00 e dato atto che parte del gettito dei canoni di ogni annata agraria viene annualmente utilizzato per il pagamento di dette spettanze;

Dato atto che con prot. n. 0048579 del 29.06.2015, ARGEA ha trasmesso una comunicazione con la quale vengono fissate le linee di indirizzo sulla gestione dei terreni gravati da uso civico e che al punto 2) rubricato “Predeterminazioni indennità, distinzione da altre entrate gestionali e tracciabilità” indica che l'allegato alla delibera di Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013, al punto 2, relativamente alle “Indennità per la perdita del diritto d'uso”, specifica che:

*“(…) Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994, gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità o sull'esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi ed i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Ciò comporta che deve considerarsi requisito fondamentale per potere adottare i predetti atti che il Comune si impegni a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e comunque ogni altro provento derivante dall'adozione dei suddetti atti di disposizione, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche. Tale indennità deve essere determinata dai Comuni nel rispetto dei criteri di congruità”;*

Considerato che la definizione dei canoni di affitto dei terreni comunali è atto preliminare all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e ritenuto di dover confermare le tariffe previste nella deliberazione sopra richiamata;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Unanime

## **DELIBERA**

Di confermare i canoni di affitto dei terreni comunali, nelle misure appresso indicate:

a) terreni agricoli gravati da uso civico – annata agraria 2021/2022:

- non irrigui: 40,00 euro ad ettaro;
- irrigui: 100,00 euro ad ettaro (comprensivo del costo del contributo opere irrigue dovuto al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese);

b) particelle e lotti agricoli - canone 2021: 20 euro a particella/lotto agricolo.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico (per la parte relativa alla concessione dei terreni) ed al Responsabile del Servizio Finanziario (per la parte relativa alla riscossione dei canoni) i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.



**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	24/02/2021	Arch Emanuela Figus
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	24/02/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Casu Andrea**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **273** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **26/02/2021** al **13/03/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro